

di rispetto, a cominciare un mese dopo che avrà ricevuta la prestanza. Alle consuete condizioni si aggiunge: finchè il detto capitano e suo fratello Giovanni staranno ai servigi di Venezia, se uno d'essi venisse fatto prigioniero o ammalasse, le milizie di questo restino sotto la condotta dell'altro.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il cancellier grande e due segretari ducali.

Segue annotazione che agli stessi patti fu condotto Giovanni da Tolentino suddetto.

32. — 1437, ind. I, Dicembre 20. — c. 24. — Il doge fa sapere di aver accettato, e ratifica e promette di osservare quanto sta nel n. 25.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

33. — 1438, ind. I, Marzo 27. — c. 36. — Per la morte di Antonio e Iacopo figli di Tomaso de' Ronconi essendo stati devoluti alla *camera* dello stato in Udine alcuni beni da quelli tenuti in feudo dalla Chiesa di Aquileia nel distretto di S. Daniele, dai quali traevansi 11 staia di frumento ed altri prodotti agrari; il doge investe, in nome della Signoria, dei detti beni, a titolo di feudo, Iacopo di Micolo notaio di Udine quale rappresentante di Elena vedova del mentovato Tomaso e moglie di Nicolò di Pietro de' Passerini (procura in atti di Matteo del fu Iacopo pellicciaio di Udine). Ed esso procuratore presta il giuramento voluto.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala inferiore delle udienze. — Testimoni: il cancellier grande, Gioacchino Trevisano segretario, Giovanni de Bonisio, Pietro Enzo e Ulisse Aleotti, notai ducali. — Atti come al n. 29.

34. — 1438, ind. I, Maggio 14. — c. 36 t.^o. — Il doge a Cristoforo Donato podestà e Francesco Barbaro cav. capitano a Bergamo. A ricompensare i servigi di Diotisalvi da Bergamo connestabile ed uno dei governatori dell'infanteria veneta nelle ultime guerre, il Senato decretò che la pensione annua di 100 ducati che ora gli paga la camera di Brescia, sia portata a 150 e pagata ad esso Diotisalvi ed eredi maschi legittimi dalla camera di Bergamo. I detti podestà e capitano sono incaricati dell'esecuzione.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

35. — 1438, Maggio 30. — c. 43 t.^o. — Versione, in volgare, di trattato stipulato da Leonardo Bembo ambasciatore veneto con Abu-Abdul Mahammed rappresentante Abu-Omar Othman re di Tunisi, e da questo confermato; in 38 articoli. In esso è data facoltà ai veneziani di viaggiare e trafficare in tutto il regno, promettendo risarcire i danni che fossero loro dati. Continuino a possedere in Tunisi il fondaco, la chiesa, il forno ecc., e possano abitare in tutte le terre dell'impero. In queste possano tener consoli, e scrivani propri nelle dogane. Si stabiliscono l'ammontare dei dazi, norme per la trattazione degli affari commerciali, per la procedura contro i veneziani che fuggono con debiti, pel trattamento dei naviganti, pei naufragi, per le proprietà dei veneziani morti, per la procedura